

Disposizioni urgenti in materia di personale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1.Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

<<3 bis.Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituito sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.>>.

2.Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 52/1980, come aggiunto dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a)UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

b)UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

c)UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

d)UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.